

Tf Tribunale Federale

DECISIONE N. 5/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3/FISB/2019

A carico di A. M.

Il tesserato A. M. è stato segnalato alla Procura Federale dal Responsabile FISB C.I.S. Sig. G. B., per talune condotte asseritamente poste in essere il 25/06/2018, durante lo svolgimento dei Campionati Europei Seniores E.S.B.C. di Vienna 2018, presso il "Plus Bowling".

In particolare, nel corso della competizione, al sesto turno della prova di singolo maschile, l'atleta M. avrebbe protestato ritenendo non corretto lo score di un giocatore francese che partecipava sulle stesse piste, inveendo con urla e arrecando disturbo anche ai giocatori delle altre piste, i quali pure cercavano di spiegargli che non vi era alcuna irregolarità.

Una volta terminato il turno di gioco, M. avrebbe abbandonato il suo tris, rientrando a casa senza disputare la gara, così arrecando pregiudizio alla squadra che non poteva proseguire nella competizione.

Acquisito ogni elemento di prova, la Procura ha deferito al Tribunale Federale sia il tesserato che la relativa società affiliata, P.B.A.

All'udienza all'uopo fissata in data 14 marzo 2019 è stata rilevata dal Tribunale Federale una questione di carattere preliminare concernente l'identificazione nominativa del tesserato, per cui, compiuti i necessari approfondimenti, indi disposta l'estinzione del procedimento viziato, è stato nuovamente notificato atto di deferimento, con conseguente instaurazione del giudizio avanti il Tribunale.

Ivi, rilevata all'udienza dell'8 ottobre 2019 l'intempestività della notifica della *vocatio in ius*, disposto apposito rinvio all'udienza odierna, si è proceduto alla trattazione della causa.

Nessuno è comparso per le parti incolpate, mentre per la Procura, il sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Benincampi, ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, sia a carico del tesserato M., a titolo responsabilità diretta, sia a carico della P. B. A., a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta da plurime fonti versate in atti la condotta sopra descritta del tesserato, Sig. A. M. che, per detti fatti è stato pure destinatario di nota di biasimo da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

E' appurato quindi che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, l'incolpato ha commesso la violazione dell'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, nella parte in cui prevede l'obbligo in capo a tutti i tesserati e affiliati di rispettare le norme federali; l'articolo 17 del Regolamento Organico FISB, laddove

Tf Tribunale Federale

si stabilisce che il tesserato è tenuto a *“accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Arbitri Giudici di Gara in funzione durante le manifestazioni agonistiche.*

Eventuali reclami scritti devono essere inoltrati nei casi, modi e termini previsti dai Regolamenti federali e/o dei Tornei e, comunque, sempre in forma disciplinata e corretta”.

Inoltre, è evidente che la condotta incriminata è lesiva del principio di lealtà e probità sportiva, pure ribadito dalla richiamata disposizione.

La valutazione inevitabilmente censoria rispetto a dette violazioni deve tuttavia tenere conto delle circostanze dedotte dall'incolpato con nota del 16/5/2019 - acquisita al protocollo FISB n.1552 del 21/5/2019 - ove l'anomalia dei comportamenti è stata ricondotta a uno stato di malessere dovuto a una patologia cardiaca, essendo il M. *“infartuato recidivo”.*

In particolare, proprio tale sopravvenuta indisposizione fisica avrebbe determinato dapprima l'allontanamento dall'agone di gioco - poiché l'atleta aveva avuto necessità di recarsi in albergo per assumere medicine - e successivamente anche un intervento chirurgico.

A sostegno di dette affermazioni, il M. ha prodotto dichiarazione scritta del sig. F. M., ma non anche certificazione medica.

Tuttavia, si reputa opportuno considerare dette circostanze scusanti - stante la delicatezza della condizione personale rappresentata dal tesserato, del quale pure va rilevata la condotta collaborativa in sede processuale - e quindi condividere la mitezza della sanzione proposta dalla Procura, accogliendone *in toto* le richieste, anche con riguardo alla responsabilità oggettiva ascritta a carico della P. B. A.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il Sig. A. M. responsabile delle violazioni contestate e lo condanna alla sanzione della ammonizione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Dichiara altresì la P.B.A. responsabile delle violazioni contestate e la condanna alla sanzione della ammonizione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 12 novembre 2019

Il Tribunale Federale